

## RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
PIERLUIGI PETRINI

**La seduta comincia alle 9,10.**

MARCO BOATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Berlinguer, Cardinale, Corleone, Danese, De Franciscis, Evangelisti, Melandri, Montecchi, Pinza, Risari, Treu, Vigneri, Visco e Vita sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono quarantatré, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

**Trasferimento in sede legislativa  
del disegno di legge n. 5262.**

PRESIDENTE. Ricordo di aver comunicato nella seduta di ieri che la IV Commissione permanente (Difesa) ha chiesto il trasferimento in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del regolamento del seguente disegno di legge, ad essa attualmente assegnato in sede referente:

S. 3420 — « Concessione dell'uso della bandiera nazionale al Corpo speciale vo-

lontario ausiliario dell'esercito dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare ordine di Malta » (5262) (approvato dalla IV Commissione permanente del Senato).

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta di trasferimento in sede legislativa del disegno di legge n. 5262.

(È approvata).

**Discussione di un documento in materia  
di insindacabilità ai sensi dell'articolo  
68, primo comma, della Costituzione  
(ore 9,12).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente documento:

Relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio sulla applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di due procedimenti civili nei confronti del deputato Gambale (Doc. IV-*quater*, n. 70).

La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali sono in corso i due procedimenti concernono opinioni espresse dal deputato Gambale nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Ricordo che, nella riunione del 9 giugno 1998 della Conferenza dei presidenti di gruppo, si è provveduto ad assegnare a ciascun gruppo, per l'esame di ogni documento, un tempo di 5 minuti (10 minuti per il gruppo di appartenenza dell'onorevole Gambale). A questo tempo si aggiungono 5 minuti per il relatore, 5 minuti per richiami al regolamento e 10 minuti per interventi a titolo personale.

**(Discussione - Doc. IV-quater, n. 70)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Pecorella.

GAETANO PECORELLA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Giunta riferisce su due richieste di deliberazione in materia di insindacabilità avanzate dall'onorevole Giuseppe Gambale, con riferimento a due procedimenti civili pendenti nei suoi confronti presso il tribunale di Napoli.

Occorre rilevare che i due procedimenti civili i cui atti di citazione sono stati sottoposti dal deputato Gambale alla cognizione della Camera, ai fini della deliberazione in materia di insindacabilità, si riferiscono, per la parte di competenza della Camera (e di questa Giunta), esattamente ai medesimi fatti. È opportuno, per chiarezza, ricostruire brevemente il quadro di riferimento: l'onorevole Gambale ha citato in giudizio, con due distinti atti di citazione, notificati entrambi il 2 dicembre 1998, il dottor Ermanno Corsi, presidente dell'ordine dei giornalisti della Campania, con riferimento, rispettivamente, a due distinti articoli di stampa, comparsi, il primo, sul periodico « G.M. » (*Giornalismo Meridionale*) del febbraio 1994 e, il secondo, sul quotidiano « *Il Mattino* » del 3 dicembre 1997. Del primo articolo il predetto giornalista era risultato essere, secondo quanto prospettato dal deputato Gambale, autore; nel secondo, redatto da un terzo, erano, viceversa, riportate delle dichiarazioni del citato dottor Corsi. Il deputato in questione ha ritenuto diffamatorio, e quindi tale da recargli un danno di natura civile, tanto il contenuto delle dichiarazioni contenute nel secondo articolo quanto il contenuto del primo articolo ed ha quindi iniziato due distinti procedimenti civili. In entrambi i procedimenti il dottor Corsi ha spiegato domanda riconvenzionale, ritenendosi a sua volta danneggiato da varie interrogazioni parlamen-

tari presentate dal deputato Gambale e da lui in vario modo diffuse, in particolare attraverso una memoria inviata all'ordine dei giornalisti della Campania. Mentre, dunque, i due procedimenti traggono origine da due distinte domande del deputato Gambale, l'oggetto della domanda riconvenzionale è identico in entrambi.

Considerato quanto detto sopra, la Giunta ha ritenuto unanimemente che, poiché, secondo una prassi univoca e costante, la Camera è chiamata a deliberare, in materia di insindacabilità, sui singoli fatti, indipendentemente dalle conseguenze di natura processuale che ad essi sono ricollegate, la Giunta stessa dovesse procedere ad una sola votazione sui fatti in questione, che pertanto avrebbe dovuto ritenersi riferita ad entrambi i procedimenti civili. Così ha appunto fatto, riferendo pertanto all'Assemblea con un'unica relazione. È appena il caso di soffermarsi sul merito della questione: si tratta, infatti, della presentazione di una serie di interrogazioni parlamentari e della loro divulgazione in sedi diverse. L'atto di citazione fa riferimento ad interrogazioni presentate in data 6 maggio, 25 maggio e 3 luglio 1993. In queste date l'onorevole Gambale risulta effettivamente aver presentato una serie di interrogazioni parlamentari nelle quali veniva menzionato anche l'attore in via riconvenzionale. Gli atti presentati dalla difesa del dottor Corsi fanno altresì riferimento alla ripetizione del contenuto delle suddette interrogazioni in varie sedi, anche dinanzi alla stampa e, in particolare, ad un esposto inviato ai componenti del consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti. I suddetti atti fanno altresì riferimento ad articoli, non meglio identificati, dell'onorevole Gambale sulla rivista *Justitia*, dallo stesso diretta.

La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 26 maggio 1999.

Dalla breve ricognizione svolta è apparso evidente ai colleghi della Giunta che le attività dell'onorevole Gambale di cui si duole l'attore in via riconvenzionale nei due procedimenti civili in questione costituiscono « opinioni espresse nell'eserci-

zio delle funzioni parlamentari», ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Il sopra menzionato giornalista si duole, infatti, del contenuto di alcuni atti parlamentari tipici, nonché della loro divulgazione esterna: attività tutte che, non solo secondo la giurisprudenza della Camera ma anche secondo la costante opinione della dottrina e della giurisprudenza costituzionale, costituiscono attività scriminate dalla suddetta norma costituzionale.

Non ci si nasconde che, nel caso di specie, ci si trova dinanzi ad un reciproco scambio di apprezzamenti critici tra i due soggetti delle due controversie: l'applicazione della prerogativa dell'insindacabilità ad uno solo di essi potrebbe, all'apparenza, sbilanciare ingiustificatamente il quadro delle conseguenze giuridiche per l'uno e per l'altro, di due comportamenti sostanzialmente simili.

Tale conseguenza appare, tuttavia, inevitabile, atteso che il deputato in questione ha esercitato il suo sindacato ispettivo in una forma assolutamente rituale e propria, chiedendo informazioni al Governo circa fatti di pubblico interesse. Altrettanto propria deve ritenersi la divulgazione della sua attività dinanzi al corpo elettorale.

Per questi motivi la Giunta, all'unanimità, ha deliberato di riferire all'Assemblea nel senso che i fatti per i quali sono in corso i due procedimenti concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

Passiamo ai voti.

**(Votazione - Doc. IV-quater, n. 70)**

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per i quali sono in corso i due procedimenti di cui al Doc. IV-quater, n. 70, concernono opinioni espresse dal

deputato Gambale nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

*(È approvata).*

**Seguito della discussione della proposta di legge: Bonito ed altri: Delega del Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario (approvata dalla Camera e modificata dal Senato) (1850-B) (ore 9,18).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge, già approvata dalla Camera e modificata dal Senato, di iniziativa dei deputati Bonito ed altri: Delega del Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario.

Ricordo che nella seduta del 2 giugno scorso è mancato il numero legale nella votazione dell'articolo 16 *(per l'articolo e gli emendamenti vedi l'allegato A al resoconto della seduta del 2 giugno 1999 - A.C. 1850-B sezione 15)*.

**(Ripresa esame dell'articolo 16 - A.C. 1850-B)**

PRESIDENTE. Dobbiamo pertanto procedere nuovamente alla votazione dell'articolo 16.

Ci sono richieste di votazione nominale?

ELIO VITO. Sì, signor Presidente.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Anche il gruppo di alleanza nazionale chiede la votazione nominale.

PRESIDENTE. Sta bene.

**Preavviso di votazioni elettroniche (ore 9,20).**

PRESIDENTE. Decorrono pertanto da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

Per consentire il decorso dei termini regolamentari di preavviso, sospendo la seduta, che riprenderà alle 9,40.

**La seduta, sospesa alle 9,20, è ripresa alle 9,40.**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
LUCIANO VIOLANTE

**Si riprende la discussione della proposta di legge n. 1850-B.**

***(Ripresa esame dell'articolo 16  
- A.C. 1850-B)***

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di prendere posto.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 16.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Poiché la Camera non è in numero legale per deliberare, a norma del comma 2 dell'articolo 47 del regolamento, rinvio la seduta di un'ora.

**La seduta, sospesa alle 9,40, è ripresa alle 10,40.**

**Modifica nella costituzione di un gruppo parlamentare.**

PRESIDENTE. Comunico che il presidente del gruppo parlamentare di alleanza nazionale ha reso noto che l'assemblea del gruppo ha proceduto, in data 15 giugno 1999, al rinnovo del proprio comitato direttivo, che risulta così composto: Domenico Benedetti Valentini, Maurizio Gasparri, Domenico Nania e Carlo Pace, Vicepresidenti;

Antonio Mazzocchi, Segretario;

Gianfranco Anedda, Paolo Armaroli, Filippo Berselli, Nicola Carlesi, Daniele Franz, Gianpaolo Landi di Chiavenna, Roberto Menia, Riccardo Migliori ed Enzo Savarese, membri del comitato direttivo.

Comunico inoltre che ai deputati Paolo Armaroli, Domenico Benedetti Valentini e Maurizio Gasparri è affidato l'esercizio dei poteri attribuiti dal regolamento al presidente del gruppo, in caso di sua assenza o impedimento, come previsto dall'articolo 15, comma 2, del regolamento della Camera.

**Si riprende la discussione della proposta di legge n. 1850-B (ore 9,43).**

***(Ripresa esame dell'articolo 16  
- A.C. 1850-B)***

PRESIDENTE. Dobbiamo procedere nuovamente alla votazione dell'articolo 16, nella quale precedentemente è mancato il numero legale.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 16.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti .....</i>	374
<i>Votanti .....</i>	373
<i>Astenuti .....</i>	1
<i>Maggioranza .....</i>	187
<i>Hanno votato sì .....</i>	340
<i>Hanno votato no ..</i>	33).

***(Ulteriore parere della Commissione bilancio - A.C. 1850-B)***

PRESIDENTE. Avverto che la Commissione bilancio nella seduta di ieri, ha espresso il seguente parere:

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

**(Esame dell'articolo 17 - A.C. 1850-B)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 17, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati (*vedi l'allegato A - A.C. 1850-B sezione 1*).

Nessuno chiedendo di parlare, chiedo al relatore di esprimere il parere della Commissione.

PIETRO CAROTTI, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Mantovano 17.2 e Leone 17.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Mantovano 17.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantovano. Ne ha facoltà.

ALFREDO MANTOVANO. Signor Presidente, il mio emendamento 17.2 ha come obiettivo evidente quello di prevedere un minimo di tempo ragionevole per il lavoro delle Commissioni. Si tratta di deleghe importanti che riguardano più settori e, a nostro avviso, i tempi previsti dall'articolato sono troppo ristretti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mantovano 17.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	.....	382
<i>Votanti</i>	.....	381
<i>Astenuti</i>	.....	1
<i>Maggioranza</i>	.....	191
<i>Hanno votato sì</i>	.....	155
<i>Hanno votato no</i>	.....	226).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Leone 17.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti e</i>	<i>Votanti</i>	.....	377
<i>Maggioranza</i>	.....	189	
<i>Hanno votato sì</i>	.....	154	
<i>Hanno votato no</i>	.....	223).	

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 17.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	.....	379
<i>Votanti</i>	.....	277
<i>Astenuti</i>	.....	102
<i>Maggioranza</i>	.....	139
<i>Hanno votato sì</i>	.....	240
<i>Hanno votato no</i>	.....	37).

**(Esame dell'articolo 18 - A.C. 1850-B)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 18, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati (*vedi l'allegato A - A.C. 1850-B sezione 2*).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

PIETRO CAROTTI, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

ALFREDO MANTOVANO. Chiede di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO MANTOVANO. Signor Presidente, ritiro il mio emendamento 18.4.

PRESIDENTE. Sta bene.  
Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Leone 18.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.  
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	379
<i>Votanti</i> .....	375
<i>Astenuti</i> .....	4
<i>Maggioranza</i> .....	188
<i>Hanno votato sì</i> .....	159
<i>Hanno votato no</i> .	216).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Leone 18.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Leone. Ne ha facoltà.

ANTONIO LEONE. Signor Presidente, si tratta di un emendamento che pone in linea l'articolo 343 del codice penale con l'orientamento generale del provvedimento che stiamo approvando. In effetti, si tratta di superare una vecchia logica, e lo abbiamo visto con l'abrogazione dell'articolo del codice penale che prevedeva l'oltraggio, anche per quanto attiene ciò

che accade in udienza nei confronti di un magistrato. Pertanto, abbiamo pensato di ridimensionare la pena e di lasciare solo quella pecuniaria, in linea con l'atteggiamento che rinveniva dal codice Rocco del 1930.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Leone 18.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.  
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	370
<i>Votanti</i> .....	289
<i>Astenuti</i> .....	81
<i>Maggioranza</i> .....	145
<i>Hanno votato sì</i> .....	70
<i>Hanno votato no</i> .	219).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Leone 18.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.  
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	369
<i>Votanti</i> .....	308
<i>Astenuti</i> .....	61
<i>Maggioranza</i> .....	155
<i>Hanno votato sì</i> .....	92
<i>Hanno votato no</i> .	216).

Passiamo alla votazione dell'articolo 18.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantovano. Ne ha facoltà.

ALFREDO MANTOVANO. Signor Presidente, annuncio il voto contrario di alleanza nazionale sull'articolo in discussione per il quale, a causa delle inam-

missibilità, non è stato possibile presentare emendamenti per operare una distinzione tra le varie norme abrogate.

Vorrei semplicemente comparare l'articolo 18 e ciò che esso contiene con altri articoli già approvati dall'Assemblea: penso ad esempio all'articolo 4 del testo che esclude dalla depenalizzazione l'articolo 1161 del codice della navigazione. Approvando l'articolo 18 e comparandolo con l'articolo 4, succederà che, qualora il titolare di uno stabilimento balneare pianti una fila di ombrelloni oltre il limite del confine demaniale, tale comportamento sarà considerato così grave da essere configurato come reato e da richiedere un processo penale, un pubblico ministero, un giudice, una sentenza e gradi successivi di giudizio. L'articolo 18 del testo, invece, abroga — non depenalizza, ma abroga — l'articolo 341 del codice penale che, come tutti sappiamo, punisce, fino ad oggi, l'oltraggio a pubblico ufficiale.

In questo caso non vi è bisogno della Corte costituzionale: la disparità e la schizofrenia sono così evidenti che forse sarebbe sufficiente un onesto psichiatra.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gazzilli. Ne ha facoltà.

**MARIO GAZZILLI.** Signor Presidente, forza Italia si asterrà, invece, da questa votazione, motivando tale astensione soprattutto con il rilievo che gli emendamenti da noi presentati sono stati respinti.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Copercini. Ne ha facoltà.

**PIERLUIGI COPERCINI.** Signor Presidente, anche la lega nord per l'indipendenza della Padania voterà contro l'articolo in discussione, che non ha una sua struttura, ma si inserisce a macchia di leopardo, cancellando qualcosa e creando confusione: ciò può anche essere considerato marginale nell'ambito dell'intero provvedimento, nel senso che tutto il

provvedimento è confusionario, ma nella fattispecie provocherà danni effettivi non solo all'amministrazione della giustizia, ma anche al cittadino che sarà giudicato.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Collegli, prendete posto, per piacere.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 18.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	.....	377
<i>Votanti</i>	.....	325
<i>Astenuti</i>	.....	52
<i>Maggioranza</i>	.....	163
<i>Hanno votato sì</i>	.....	216
<i>Hanno votato no</i>	.....	109).

#### ***(Esame dell'articolo 19 - A.C. 1850-B)***

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame dell'articolo 19, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, *(vedi l'allegato A - A.C. 1850-B sezione 3)*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 19.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e votanti</i>	.....	371
<i>Maggioranza</i>	.....	186
<i>Hanno votato sì</i>	.....	339
<i>Hanno votato no</i>	.....	32).

#### ***(Esame dell'articolo 20 - A.C. 1850-B)***

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame dell'articolo 20, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, *(vedi l'allegato A - A.C. 1850-B sezione 4)*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 20.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	372
<i>Votanti</i> .....	343
<i>Astenuti</i> .....	29
<i>Maggioranza</i> .....	172
<i>Hanno votato sì</i> ....	342
<i>Hanno votato no</i> ...	1)

***(Ripresa esame dell'articolo 9  
- A.C. 1850-B)***

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 9, nel testo della Commissione, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati, accantonati nella seduta del 2 giugno 1999 *(vedi l'allegato A - A.C. 1850-B sezione 5)*.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

PIETRO CAROTTI, *Relatore*. Il parere della Commissione è contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Saponara 9.12 e Veltri 9.14, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	367
<i>Votanti</i> .....	364
<i>Astenuti</i> .....	3
<i>Maggioranza</i> .....	183
<i>Hanno votato sì</i> ....	160
<i>Hanno votato no</i> .	204).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Contento 9.20.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Contento. Ne ha facoltà.

MANLIO CONTENUTO. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea su uno degli aspetti più controversi e inquietanti di questa delega: mi riferisco alle sanzioni previste. L'attuale normativa prevede, infatti, una sanzione massima di cinque anni di pena detentiva, mentre ora tale previsione viene portata a sei anni. Tale aspetto, che può essere sfuggito a molti colleghi, ha conseguenze pratiche estremamente complesse; in altre parole, esso consente alla magistratura di utilizzare le intercettazioni telefoniche in riferimento ai reati fiscali. Ci sembra che nella classifica generale dei beni protetti si configurino reati di gran lunga più gravi, per i quali sarebbero più giustificate tali previsioni di pena; paradossalmente, invece, tale aumento di pena avrà effetti dirompenti sull'esercizio dei diritti dei cittadini; si utilizzeranno così strumenti e sistemi che, in realtà, sarebbero più adatti nei confronti di un certo tipo di criminalità, del tutto diversa.

La precedente normativa penale e tributaria è stata giudicata unanimemente inefficace a raggiungere gli scopi prefissi; tuttavia, a tale inefficacia non si può supplire con aumenti di pena che avranno come unica conseguenza l'ingresso di elementi intrusivi - quali il ricorso alle intercettazioni telefoniche - nell'esercizio dei diritti da parte dei cittadini. Riteniamo corretto richiamare l'attenzione dell'Assemblea su tali rischi e chiediamo il

voto favorevole sul mio emendamento 9.20: in tal modo riporteremmo la sanzione edittale nei termini nei quali è attualmente prevista — fino a cinque anni —, che sono sufficienti a sanzionare adeguatamente i reati in materia penale-tributaria (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Contente 9.20, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti e votanti .....	369
Maggioranza .....	185
Hanno votato sì .....	142
Hanno votato no .	227).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Veltri 9.13, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti .....	369
Votanti .....	340
Astenuti .....	29
Maggioranza .....	171
Hanno votato sì .....	11
Hanno votato no .	329).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mantovano 9.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti .....	357
Votanti .....	331
Astenuti .....	26
Maggioranza .....	166
Hanno votato sì .....	115
Hanno votato no .	216).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Leone 9.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Leone. Ne ha facoltà.

ANTONIO LEONE. Signor Presidente, mi chiedo che cosa significhi l'omessa presentazione delle dichiarazioni annuali; mi chiedo, altresì, che cosa significhi la dichiarazione annuale infedele. Non si può mettere nelle mani del Governo una delega, in materia penale-tributaria, così generica! Anche un solo errore da parte di un cittadino, il quale dimentichi per fatto personale di presentare la dichiarazione annuale dei redditi, sarebbe sufficiente a sottoporlo a sanzione penale.

Che cosa si intende poi per dichiarazione annuale infedele? Si intende la mancanza di una virgola o di un punto e virgola? Non si può conferire una delega al Governo in termini così generici ed assurdamente non conformi ad una tecnica legislativa idonea a fare del Parlamento il rappresentante del popolo e la sede per recepire le istanze portate all'attenzione del Governo.

Con il mio emendamento 9.3 si chiede, pertanto, di sopprimere il numero 3) del comma 2, lettera a) (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia*).

PIETRO CAROTTI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIETRO CAROTTI, *Relatore*. Signor Presidente, ritengo che le osservazioni dell'onorevole Leone nascano da una imperfetta lettura dell'intero articolato.

Innanzitutto, la sanzione è relativa all'omissione e all'infedeltà della dichiarazione; si tratta di una figura che si distingue da quella della dichiarazione

fraudolenta che, peraltro, è una elaborazione della dottrina e della giurisprudenza sufficientemente consolidata.

Dobbiamo coordinare la normativa di cui si chiede l'abrogazione con il principio di offensività introdotto dalla lettera *a*) del comma 2 e con le soglie minime di punibilità; pertanto, il rischio di dover rispondere penalmente per — diciamo così — peccati di carattere veniale è assolutamente teorico ed è contrastato dal limite posto dalla delega.

Tale limite va, infatti, coordinato con la presenza di un dolo specifico, con il principio di offensività concreta introdotto dalla lettera *a*) del comma 2 e, soprattutto, con le soglie minime di punibilità — assolute e relative — previste dalla lettera *c*) del comma 2, ai punti 1), 2), 3) e 4).

Ritengo, pertanto, che le censure formulate dall'onorevole Leone siano assolutamente immotivate.

**PRESIDENTE.** Colleghi, per cortesia. Onorevole Filocamo, la prego; onorevole Manzione, la prego.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Leone 9.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	362
<i>Votanti</i> .....	333
<i>Astenuti</i> .....	29
<i>Maggioranza</i> .....	167
<i>Hanno votato sì</i> .....	116
<i>Hanno votato no</i> .	217).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Leone 9.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	356
<i>Votanti</i> .....	340
<i>Astenuti</i> .....	16
<i>Maggioranza</i> .....	171
<i>Hanno votato sì</i> .....	134
<i>Hanno votato no</i> .	206).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Leone 9.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	365
<i>Votanti</i> .....	336
<i>Astenuti</i> .....	29
<i>Maggioranza</i> .....	169
<i>Hanno votato sì</i> .....	121
<i>Hanno votato no</i> .	215).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Veltri 9.15.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Veltri. Ne ha facoltà.

**ELIO VELTRI.** Signor Presidente, prendo la parola innanzitutto per sottolineare che il provvedimento è stato blindato e quindi siamo stati costretti, in qualche modo, a rinunciare ad emendamenti essenziali, sebbene il provvedimento non ci convinca del tutto. In secondo luogo, dobbiamo considerare che le deleghe hanno tempi lunghi, quindi non so fino a che punto potranno essere gestite da questo Governo.

Ciò che ci preoccupa di più, però, sono le modifiche al sistema penale e tributario, che non vanno nel senso della depenalizzazione. Per esempio, con l'articolo 9 è stata reintrodotta la pregiudiziale tributaria (già soppressa dalla legge n. 416 del 1982, « manette agli evasori »), costringendo il giudice penale a ricostruire la complessiva posizione tributaria del con-

tribuyente e l'entità delle imposte dovute e a raffrontare tale entità con quella effettivamente pagata, onde stabilire se sia stata superata o meno la soglia della punibilità. Mi dicono che il Governo sta addirittura preparando un altro provvedimento sulla depenalizzazione dei reati minori, quindi una riforma della riforma.

Ci tenevo che rimanessero agli atti queste osservazioni, perché, ripeto, essendo il provvedimento blindato non ci si vuole assumere la responsabilità di allungare ulteriormente i tempi, anche perché sappiamo che si tratta di un intervento necessario per consentire l'effettiva attuazione del provvedimento sul giudice unico.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, *Presidente della II Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, *Presidente della II Commissione*. Signor Presidente, le preoccupazioni espresse dall'onorevole Veltri, condensate negli emendamenti di cui ci stiamo occupando, hanno attraversato la nostra discussione in Commissione, anche con una interlocuzione molto serrata con il Ministero delle finanze. È questa la ragione per cui ritengo di poter rassicurare pienamente l'onorevole Veltri, raccomandandogli la lettura dell'ordine del giorno Benvenuto n. 9/1850-B/1, sottoscritto anche da me e dagli onorevoli Bonito, Repetto e Pistone, che immagino verrà accolto dal Governo, essendo stato manifestato consenso sul suo contenuto. In particolare, nei punti 3) e 4) si afferma che occorre « garantire che il riferimento ai redditi e ai volumi di affari evasi non deve intendersi nel senso che verrebbe ripristinata la cosiddetta pregiudiziale tributaria, ma piuttosto che è affidata al giudice la valutazione di tali elementi ai fini della eventuale applicazione delle sanzioni penali » e ancora che occorre « stabilire una soglia di non punibilità di importo tale da non tradursi nell'ammissione di un ammontare di evasione tollerata che, di fatto, avvantagge-

rebbe i grandi evasori, caratterizzati da volumi di affari e redditi particolarmente elevati ». Credo che questi due principi, coniugati peraltro con quello di offensività, cui faceva riferimento il relatore Carotti, introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento, valgano a rassicurare quanti ritengano che attraverso questa delega (d'altronde, quello della delega è lo strumento tipico del riordino della materia penale) possano passare lassismi o dimenticanze pregiudizievoli non solo per il rispetto degli obblighi fiscali da parte dei cittadini, ma anche per il livello di legalità esistente nel nostro paese.

ELIO VELTRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIO VELTRI. Signor Presidente, alla luce dei chiarimenti forniti dalla collega, ritiro i miei emendamenti 9.15 e 9.16 e dichiaro di aggiungere la mia firma all'ordine del giorno presentato.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Mantovano 9.8.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantovano. Ne ha facoltà.

ALFREDO MANTOVANO. Signor Presidente, mi rendo conto che è una fatica inutile illustrare gli emendamenti, vista la totale blindatura del provvedimento. Tuttavia, mi permetto di far rilevare all'Assemblea l'assoluta genericità ed imprecisione di quanto previsto dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 9 che stabilisce: « prevedere meccanismi premiali idonei a favorire il risarcimento del danno ». Mi chiedo quale significato possano avere le parole « meccanismi premiali » — specialmente se previste tra i principi e criteri direttivi di una delega — in quanto il termine meccanismi è certamente tecnico e non giuridico.

Il mio emendamento 9.8 è volto a sostituire una formulazione che riteniamo imprecisa con la previsione della non

punibilità di chi provvede al risarcimento del danno, purché venga fissato un termine preciso, conoscibile in precedenza. In questo modo non si parlerebbe in maniera generica di « premialità », ma di una precisa non punibilità collegata al risarcimento del danno e con un termine per l'adempimento.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mantovano 9.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	382
<i>Votanti</i> .....	381
<i>Astenuti</i> .....	1
<i>Maggioranza</i> .....	191
<i>Hanno votato sì</i> .....	161
<i>Hanno votato no</i> .	220).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Mantovano 9.11.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantovano. Ne ha facoltà.

**ALFREDO MANTOVANO.** Signor Presidente, in questo caso non vi è bisogno di una particolare illustrazione in quanto con questo emendamento si cerca di far fronte a situazioni che accadono spesso nella pratica: mi riferisco al dolo del commercialista o del consulente in genere, rispetto al quale spesso non c'è rimedio. Anche in questo caso non riesco a capire quali siano i motivi della contrarietà della maggioranza e del relatore nei confronti di questo emendamento

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emenda-

mento Mantovano 9.11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	382
<i>Votanti</i> .....	380
<i>Astenuti</i> .....	2
<i>Maggioranza</i> .....	191
<i>Hanno votato sì</i> .....	161
<i>Hanno votato no</i> .	219).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Leone 9.4 e Mantovano 9.18, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	375
<i>Votanti</i> .....	374
<i>Astenuti</i> .....	1
<i>Maggioranza</i> .....	188
<i>Hanno votato sì</i> .....	155
<i>Hanno votato no</i> .	219).

Avverto che l'emendamento Veltri 9.17 è stato ritirato.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mantovano 9.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	374
<i>Votanti</i> .....	347
<i>Astenuti</i> .....	27
<i>Maggioranza</i> .....	174
<i>Hanno votato sì</i> .....	129
<i>Hanno votato no</i> .	218).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Leone 9.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	380
<i>Votanti</i> .....	379
<i>Astenuti</i> .....	1
<i>Maggioranza</i> .....	190
<i>Hanno votato sì</i> ....	160
<i>Hanno votato no</i> .	219).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mantovano 9.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	375
<i>Votanti</i> .....	370
<i>Astenuti</i> .....	5
<i>Maggioranza</i> .....	186
<i>Hanno votato sì</i> ....	154
<i>Hanno votato no</i> .	216).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Leone 9.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	380
<i>Votanti</i> .....	351
<i>Astenuti</i> .....	29
<i>Maggioranza</i> .....	176
<i>Hanno votato sì</i> ....	131
<i>Hanno votato no</i> .	220).

Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gazzilli. Ne ha facoltà.

MARIO GAZZILLI. Signor Presidente, il gruppo di forza Italia voterà contro l'articolo 9 del quale ha proposto, in via principale, la soppressione e, in alternativa, la radicale modifica, in quanto prevede un'ennesima delega in favore del Governo. In questo caso, la delega non era stata neppure richiesta dall'organo onerato e, per quanto è stato detto nel corso della discussione generale, essa non verrà neanche esercitata.

Voteremo contro questo articolo non solo perché siamo costituzionalmente ostili a elargire deleghe legislative al Governo, ma anche perché riteniamo, in perfetta consonanza con l'opinione espressa dal Senato e dalla Commissione affari costituzionali, che si tratti di una disposizione assolutamente disomogenea rispetto alla rimanente parte del provvedimento. La grandissima importanza della materia in esame ci impone di pretendere che la riforma del sistema penale tributario sia fatta nella sede naturale, ossia nelle aule parlamentari, e non nei chiusi delle stanze ministeriali. Non vorremmo infatti — e con ciò mi ricollego ad una pregevole osservazione dell'onorevole Marotta — che in via indiretta o surrettizia venisse introdotta nel nostro ordinamento la pregiudiziale tributaria dalla quale deriverebbero effetti assai perniciosi per i nostri sfibratissimi apparati giudiziari.

*Last but non least* è l'argomento relativo al metodo; con ciò intendo parlare della blindatura che la maggioranza ha inteso porre su questo provvedimento per consentire che lo stesso divenga efficace al più presto in correlazione al recente avvio del giudice unico di primo grado.

La discussione non può essere strozzata da esigenze pratiche, specialmente quando, come abbiamo già visto in occasione dell'articolo 11, i rilievi dell'opposizione sono fondati.

Non possiamo quindi accettare tali metodi e pertanto, giova ripeterlo, voteremo contro l'articolo in esame.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Contento. Ne ha facoltà.

**MANLIO CONTENUTO.** Anche alleanza nazionale esprime un giudizio contrario sulla delega in materia penale e tributaria e lo fa soprattutto perché questa modifica normativa non raggiungerà gli scopi che si intendevano perseguire. In particolare, le disposizioni dei principi sono così poco chiare da determinare una confusione nell'emanazione, da parte del Governo, del decreto delegato.

Aggiungo che la confusione maggiore riguarda la differenza tra la dichiarazione fraudolenta e quella infedele. L'ennesimo paradosso è che la Camera si accinge a votare — unico caso in quest'aula! — un'ordine del giorno che dovrebbe interpretare il principio delegante al legislatore delegato. Dal momento cioè che il principio indicato nel provvedimento legislativo non è chiaro, l'ordine del giorno interverrà come criterio guida per il provvedimento che deve essere adottato dal Governo; il che significa che l'indeterminatezza del testo e l'errore concettuale in esso contenuto si potranno tranquillamente riflettere nei confronti del provvedimento delegato, con problemi di costituzionalità non indifferenti.

Il secondo aspetto che abbiamo evidenziato è il seguente: l'aumento della pena per alcuni reati non comporterà alcun beneficio sotto il profilo della lotta all'evasione ma paradossalmente avrà come conseguenza l'aumento del termine di prescrizione che potrà raggiungere i quindici anni, e pertanto i procedimenti rimarranno in carico agli uffici giudiziari per lungo tempo; ciò nel preciso istante in cui il legislatore anticipa i termini di controllo nei confronti delle evasioni.

Vi è poi un terzo aspetto, quello concernente la confusa affermazione sui cosiddetti meccanismi premiali che nulla significano e che non portano alcun contributo in termini di chiarezza al testo normativo in esame.

Proprio perché siamo avversari della mancanza di chiarezza non possiamo con-

sentire che in nome della fretta venga varata una ipotesi di delega che comporterà problemi non indifferenti e confusi inserimenti nell'ordinamento tributario e penale italiano, che è ormai all'insegna del caos.

Sono queste le ragioni del voto contrario dei deputati del gruppo di alleanza nazionale.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Copercini. Ne ha facoltà.

**PIERLUIGI COPERCINI.** Anche la lega nord per l'indipendenza della Padania manifesta una completa avversità a questo articolo. Condivido pertanto le considerazioni espresse dai colleghi del mio gruppo, che sono intervenuti prima di me.

Possiamo dire che dopo due anni la montagna è riuscita a partorire il topolino. Abbiamo avuto due anni di tempo, durante i quali questo provvedimento è « marcito » al Senato e noi siamo riusciti a creare un'altra aberrante figura legislativa: la delega della delega! Dopo due anni si è creata una nuova confusione in materia fiscale (una materia così « pericolosa » per il cittadino) delegando non saprei dire chi.

Prego il sottosegretario, che non mi sta ascoltando, di riferirmi cosa stia facendo, ad esempio, l'Avvocatura dello Stato in tutto il contenzioso che si è creato tra lo Stato e il cittadino inteso come soggetto giuridico e come singolo individuo. Chiedo, inoltre, quali siano le azioni intraprese per il recupero di un contenzioso gigantesco alle casse erariali, relativamente al quale lo Stato è assolutamente inefficiente: lascia cadere in prescrizione la riscossione di somme enormi, forse anche per l'inefficienza della giustizia che, in tempi non biblici, non è riuscita a definire alcune questioni.

Senza entrare nel merito, perché — lo ripeto — molte cose sono state già dette e sono condivise dalla lega nord per l'indipendenza della Padania, non intendiamo introdurre un altro motivo di disordine nell'impianto del fiscalismo e, pertanto,

voteremo contro questo provvedimento, soprattutto perché la delega è un mostro giuridico. Non ci fidiamo assolutamente dei soggetti che, una volta ricevuta la delega, riusciranno a perturbare geneticamente il mostro che qui oggi creiamo (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 9.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti .....	354
Votanti .....	342
Astenuti .....	12
Maggioranza .....	172
Hanno votato sì .....	203
Hanno votato no .....	139

**(Esame di un ordine del giorno  
- A.C. 1850-B)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'unico ordine del giorno presentato (*vedi l'allegato A - A.C. 1850-B sezione 6*).

Qual è il parere del Governo?

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno Benvenuto n. 9/1850-B/1.

PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Benvenuto n. 9/1850-B/1.

È così esaurita la trattazione dell'unico ordine del giorno presentato.

**(Dichiarazioni di voto finale  
- A.C. 1850-B)**

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Collegli, stiamo esaminando una proposta di legge importante ed è giusto che ogni gruppo dichiari il proprio voto. Lascio a voi la valutazione dei tempi, ma vi ricordo che abbiamo un programma abbastanza intenso.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gazzilli. Ne ha facoltà.

MARIO GAZZILLI. Signor Presidente, il gruppo di forza Italia ritiene pienamente condivisibile l'introduzione, con l'articolo 2, di alcuni parametri limitativi della delega per quel che concerne l'attribuzione al giudice di pace della competenza in tema di opposizione all'ordinanza ingiunzione prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Ed invero, sebbene il ruolo del predetto giudice si evolva attraverso l'attribuzione di compiti sempre più rilevanti, è d'uopo riservare alla magistratura togata la cognizione delle opposizioni per le quali sono previste sanzioni di notevole entità e di quelle relative a materie che coinvolgano rilevanti interessi collettivi o comportino rilevanti difficoltà di accertamento.

La ragione di ciò è di palmare evidenza, giacché la limitazione suindicata sottrae al giudice di pace le opposizioni di maggiore delicatezza e difficoltà.

Sono abbastanza congrui e dotati di sufficiente analiticità i principi ed i criteri direttivi stabiliti per la riforma della disciplina sanzionatoria, attinenti alle violazioni della legge finanziaria e tributaria, nonché per la trasformazione di taluni reati in illeciti amministrativi. Altrettanto buona si ritiene l'articolazione dei criteri direttivi per quel che concerne la riforma della sanzione in tema di assegni bancari e postali. Di particolare rilievo è la rivisitazione della perseguibilità a querela che la Camera aveva previsto per ogni tipo di furto e che il Senato, in linea con le più recenti emergenze in tema di ordine pubblico, ha escluso quando ricorra una delle aggravanti speciali di cui all'articolo 625, ovvero quella della particolare gravità del danno patrimoniale di cui all'articolo 61, n. 7), del codice penale.

Viceversa, non riteniamo di poter condividere, per difetto di sufficiente analiticità e per quanto detto in discussione generale, l'articolazione dei criteri direttivi per quel che riguarda la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. In proposito, avevamo proposto la soppressione dell'articolo 9 che l'Assemblea ha però rifiutato, come pure ha rifiutato la soppressione dell'articolo 11, suggerita dall'VIII Commissione in base al rilievo che la disposizione introdotta dal Senato fosse identica ad altra già inserita all'articolo 4, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 426. Inoltre, il presente provvedimento di depenalizzazione è, a nostro avviso, del tutto insufficiente, specie dopo lo stralcio dei reati ambientali ed il rigetto degli emendamenti ampliativi da noi proposti per gli articoli 6 e 9. Infatti, le disastrose condizioni del nostro sistema giudiziario impongono ed impongono tuttora una depenalizzazione ben più radicale, che meglio risponda al rifiuto, oggi prevalente in dottrina, dell'ormai vetusto panpenalismo al quale va imputato l'odierno sfacelo dell'amministrazione giudiziaria.

La gravità della sanzione e gli elevatissimi costi connessi al relativo processo esigono la riduzione al minimo del diritto penale sostantivo, che in avvenire dovrà riguardare soltanto le fattispecie che maggiormente destano allarme sociale. Per questi motivi dovremmo valutare in modo decisamente negativo la proposta di legge in via di approvazione. Tuttavia, nella consapevolezza che il provvedimento riveste un ruolo fondamentale nell'ambito della riforma complessiva della giustizia che si va faticosamente delineando nel corso di questa legislatura, ci limiteremo a dissociare le nostre responsabilità da quelle della maggioranza. Annuncio pertanto la convinta astensione del mio gruppo nell'imminente votazione finale.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantovano. Ne ha facoltà.

**ALFREDO MANTOVANO.** Signor Presidente, anche il gruppo di alleanza na-

zionale annuncia la sua astensione sul provvedimento. Siamo favorevoli ad un intervento serio, organico ed articolato di depenalizzazione e riteniamo che questa sia la strada obbligata per decongestionare il carico giudiziario; una strada certamente migliore e più percorribile rispetto a quella delle ricorrenti ipotesi di amnistia o — peggio — rispetto alla surrettizia introduzione della discrezionalità dell'azione penale, intervenuta con il decreto legislativo n. 51 sul giudice unico, con riferimento ai criteri di priorità da individuare da parte dei capi degli uffici giudiziari.

Il favore alla depenalizzazione non si può però tradurre in favore al testo sulla materia che sta per essere varato; non è possibile una valutazione positiva perché tale testo è disorganico, estremamente timido e confuso. Peraltro, questi rilievi sono stati condivisi, seppure in parte, anche dai proponenti, o comunque dagli esponenti della maggioranza, i quali in Commissione giustizia sono arrivati ad affermare che gli emendamenti proposti dalle forze del Polo erano per certi aspetti apprezzabili, ma che era necessario approvare la legge al più presto, entro la data, ormai trascorsa, del 2 giugno. Sarebbe bastata una riflessione di poche ore, con un ritorno rapido del provvedimento al Senato, per poter intervenire invece con maggiore incisività.

È già stata sottolineata l'assoluta timidezza, tra l'altro, nell'intervento sui reati tributari che, se cambia qualcosa, lo cambia in peggio con riferimento all'allungamento dei termini della prescrizione ed alla previsione anche delle intercettazioni telefoniche con soglie di punibilità più elevate.

È poi veramente sorprendente trovare nell'ultima lettera della norma concernente i reati tributari una sorta di delega al Governo a fare il bravo, nel momento in cui lo si invita a coordinare le nuove disposizioni con il sistema sanzionatorio amministrativo, «in modo da assicurare risposte punitive coerenti e concretamente dissuasive». Siamo al *top* della genericità e dell'assoluta mancanza di criteri diret-